



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all'autonomia didattica

Bologna, 7 marzo 2013

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
della regione Emilia-Romagna

p.c. Alle Associazioni professionali, Enti e soggetti
proponenti attività di formazione

Alle Organizzazioni Sindacali regionali
del personale della scuola

Oggetto: modalità e scadenza per il riconoscimento delle iniziative di formazione per il personale della scuola, presentate da Enti e associazioni. Direttiva MIUR 90/2003. Criteri applicativi regionali. Scadenza 31 maggio 2013.

Nel fissare al 31 maggio 2013 il termine per l'acquisizione delle istanze di Enti e Associazioni per il riconoscimento a livello provinciale dei corsi di aggiornamento si riepilogano le norme vigenti in materia di autorizzazione o riconoscimento di iniziative di formazione per il personale della scuola, anche in relazione agli effetti giuridici che tali riconoscimenti possono comportare. L'intera materia è regolata dal CCNL 2006-2009 (Capo VI La formazione – art 67), mentre il caso specifico dei riconoscimenti di Enti (a livello nazionale) e di corsi (a livello nazionale e locale) è tuttora regolamentato dalla Direttiva 90/2003, in allegato.

A) Attività promosse da Enti riconosciuti a livello nazionale

Va ricordato che esiste un ELENCO NAZIONALE (rintracciabile sul sito del MIUR www.istruzione.it) di Enti e Associazioni accreditate e qualificate (ivi comprese le loro sedi periferiche regolarmente registrate), i cui corsi sono automaticamente riconosciuti e non necessitano di ulteriori autorizzazioni a livello regionale o provinciali. E' possibile per Enti non iscritti negli elenchi nazionali esperire la procedura di iscrizione (istanza al MIUR entro il 30 settembre di ogni anno) per cui si rimanda alle indicazioni contenute nella Direttiva 90/2003. Compito dell'USR è di vigilare circa il permanere dei requisiti che stanno alla base del riconoscimento nazionale, tramite incarichi ispettivi. Gli enti possono segnalare le loro attività trimestralmente in apposito spazio informativo ministeriale.

Anche le iniziative formative promosse direttamente da Università, Amministrazione scolastica (MIUR, USR, UT, scuole e loro reti, ambasciate ed altri ministeri) sono automaticamente riconosciute come attività valide ai fini della formazione del personale della scuola. Comportano un analogo riconoscimento anche le attività promosse dagli organismi sopra citati, svolta in collaborazione con altri enti ed istituzioni (es. Enti locali) anche non appartenenti agli

Dirigente: Giancarlo Cerini

Tel. 051/3785251

e-mail: giancarlo.cerini@istruzione.it



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all'autonomia didattica

elenchi nazionali. Non è tuttavia sufficiente il semplice "patrocinio" o l'adesione, ecc. in quanto l'attività deve risultare co-promossa e comportare la responsabilità diretta dell'istituzione pubblica avente titolo. Il suggerimento è di fare scaturire il partenariato da convenzioni, intese, protocolli, accordi comunque formalizzati.

B) Attività promosse da Enti NON riconosciuti a livello nazionale

La normativa prevede che anche gli Enti o le Associazioni non riconosciute a livello nazionale, possano aspirare e veder riconosciute, di volta in volta, le loro iniziative come attività di formazione in servizio per il personale della scuola. A tal fine è necessario presentare apposita istanza al MIUR (se l'iniziativa è di raggio nazionale) ed all'UT della provincia in cui si svolgerà l'iniziativa (se la stessa è di carattere provinciale o interprovinciale, comunque entro l'ambito regionale). L'USR ha delegato agli UT tale compito autorizzativo. E' bene rammentare tale procedura agli Enti interessati, operanti in provincia.

In relazione alla scadenza prevista dalla Direttiva 90/2003, cioè il 30 marzo di ogni anno, la stessa deve intendersi perentoria e vincolante solo per le istanze da presentare a livello nazionale, stante la complessità delle procedure.

A livello provinciale si conviene che il termine sia autonomamente fissato da ogni UT in base alle esigenze di ogni singolo ufficio (si suggerisce il 30 maggio 2013), con la avvertenza, questa sì cogente, che l'elenco dei corsi riconosciuti sia formalizzato e portato a conoscenza delle scuole entro il 1° settembre 2013, in modo da arricchire il quadro delle offerte che possono andare a comporre il Piano di aggiornamento di ogni scuola per il 2013/14. Le procedure da seguire sono ben precisate nella normativa di carattere nazionale.

C) Effetti dei riconoscimenti

Le attività riconosciute (a livello nazionale e a livello provinciale) possono usufruire dei "vantaggi" previsti dalle norme contrattuali e di legge. In particolare:

- la partecipazione del personale alle iniziative può essere autorizzata dai dirigenti scolastici anche con esonero dal servizio e sostituzione, quando prevista dalle norme;
- la certificazione rilasciata al termine delle attività (con precisazione degli estremi autorizzativi, della durata effettiva delle attività, dei contenuti affrontati) può dar titolo ad eventuali riconoscimenti deliberati dai competenti organi collegiali della scuola (incentivazione, preferenza per affidamento incarichi, ecc.).

Non è - al momento - prevista la spendibilità delle certificazioni ottenute ai fini dell'arricchimento del curriculum o della carriera, anche se è buona prassi documentare le attività formative frequentate, nell'ambito di un proprio portfolio professionale.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all'autonomia didattica

E' anche utile chiarire che iniziative patrocinate dalla stessa USR o dagli UT, o convegni di studio promossi da vari soggetti ed Enti, di per sé validi sul piano culturale e scientifico, non sono equiparabili ad attività di formazione, se non siano state seguite le procedure sopra descritte.

D) Diffusione dell'informazione sui corsi

Si raccomanda agli Uffici per ambito territoriale di voler provvedere ad informazione adeguata delle attività di formazione riconosciute a livello provinciale, tramite diffusione diretta alle scuole o utilizzando il sito istituzionale.

Al momento, non è più operativo il sito www.sisifo.org che conteneva la banca-dati delle iniziative riconosciute.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per chiarimenti.

IL DIRIGENTE UFFICIO V

Giancarlo Cerini